



Città di Crotona

Settore IV Lavori Pubblici – Ambiente – Urbanistica

Regolamento per la destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata nel Comune di Crotona

Revisione	Data	Redazione e Verifica	Approvazione
00	26.02.2018	Settore IV Lavori Pubblici – Ambiente – Urbanistica	C.C. n. 8 del 26.02.2018

Regolamento per la destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata nel Comune di Crotone

ART. 1

OGGETTO e FINALITA'

Il Comune di Crotone, in conformità alla disciplina e alle finalità di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i., le cui disposizioni sono confluite nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel Decreto Ministeriale 30/01/2015, e la Legge 161/2017, promuove l'utilizzazione per fini sociali, ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, nonché all'emergenza abitativa, dei beni confiscati in via definitiva, alla criminalità organizzata, destinati al proprio patrimonio come strumento di sviluppo e di riscatto del territorio.

Il presente regolamento disciplina la procedura, le modalità, i criteri e le condizioni per la destinazione, l'utilizzo e l'assegnazione dei beni immobili sequestrati e poi confiscati alla criminalità organizzata, in conformità a quanto disposto dalla su indicata normativa.

ART. 2

PRINCIPI

Il Comune di Crotone, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento, conforma la propria azione amministrativa ai principi di uguaglianza, imparzialità, trasparenza, buon andamento e pubblicità.

ART. 3

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE ELENCO BENI ASSEGNATI/DESTINATI AL COMUNE

In attuazione del combinato disposto di cui all'art. 18, comma 4 lett. a) e b) della legge 161/2017, l'Ufficio Patrimonio provvede, entro 30 giorni, dall'entrata in vigore del presente regolamento, ad inventariare ed istituire l'elenco speciale di tutti i beni immobili acquisiti al patrimonio dell'ente a seguito di confisca definitiva e di destinazione formale da parte dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito ANBSC) ovvero tutti i beni immobili assegnati all'ente territoriale a seguito di provvedimento di confisca.

L'elenco indica, per ogni singolo bene, la consistenza, la destinazione, l'utilizzazione, la situazione urbanistica e, in caso di assegnazione a terzi, la tipologia dell'attività svolta sul bene, i dati identificativi del concessionario, gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.

In caso di necessità di assistenza tecnica per la regolarizzazione catastale dei beni rivolgersi all'Ordine professionale.

All'elenco è allegata, ove esistente, la planimetria di ogni singolo bene.

L'elenco speciale è affisso all'albo pretorio ed inserito permanentemente sul sito internet istituzionale dell'Ente (www.comune.crotone.it).

L'elenco sarà aggiornato dall'Ufficio Patrimonio con cadenza mensile e comunque, ogni qualvolta intervengono delle modifiche di qualsiasi genere e natura.

Il Comune provvede, tempestivamente, all'emanazione di apposito avviso pubblico per l'assegnazione dei nuovi immobili inseriti nell'elenco e per quelli resisi disponibili per scadenza delle convenzioni o per qualsiasi altro motivo.

ART. 4

USO ISTITUZIONALE E USO ABITATIVO

L'elenco degli immobili acquisiti al patrimonio dell'amministrazione comunale per uso istituzionale o uso abitativo, verrà pubblicato a cura dell'UP, sul sito dell'Ente secondo le modalità esplicitate nell'art. 3 per garantire, ove possibile, l'immediata utilizzazione dei cespiti ed agli adempimenti previsti nel presente regolamento.

L'amministrazione comunale, nel caso di utilizzazione, per il tramite di consorzi, di propri beni confiscati, si obbliga ad osservare e far osservare agli altri consorziati le disposizioni contenute nel presente regolamento.

I beni destinati ad uso abitativo verranno assegnati a seguito di istruttoria elaborata dai servizi sociali.

I beni non assegnati, a seguito di procedura di evidenza pubblica, possono essere utilizzati dagli Enti Territoriali per finalità di lucro, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali.

ART. 5 BENEFICIARI

Ai sensi dell'art. 18, comma 4 lettere a) e b) della Legge 161/2017, i beni confiscati sono concessi in comodato e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento ai soggetti di seguito indicati che manifestino il proprio interesse secondo le modalità di cui al presente regolamento.

Possono usufruire dell'affidamento dei beni immobili: Comunità, Enti senza scopo di lucro ed Organizzazioni di volontariato che rivestono un interesse sociale per l'intera comunità e che hanno come scopo l'interesse generale della collettività e segnatamente:

1. Comunità, anche giovanili, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni;
2. Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
3. Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi della legge n. 349 dell'OS/07/1986 e succ. mod..
4. Comunità terapeutiche e centri di recupero e cura delle diverse forme di dipendenza (alcolismo, tossicodipendenza, gioco d'azzardo, ecc...) di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
5. Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, ivi comprese le Cooperative Sociali, e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e le Fondazioni;
6. Associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 383;
7. Altre tipologie di cooperative, purchè a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro;

Non potranno concorrere alla concessione comunità, associazioni, enti a vario titolo denominati, dei quali facciano parte amministratori o dipendenti comunali, ivi compresi coloro che svolgono funzioni direttive. Non potranno altresì concorrere alla concessione comunità, associazioni, enti a vario titolo denominati, dei quali facciano parte, anche quali semplici soci, soggetti che versino in ipotesi di incompatibilità o esclusione previste dalla legge.

Sono esclusi dalla selezione i soggetti nei cui confronti è stata disposta la confisca, anche indiretta, nonché i loro ascendenti, discendenti, coniugi o persona stabilmente convivente, nonché i parenti entro il sesto grado e gli affini entro il quarto grado.

Fermo restando gli obblighi di comunicazione previsti da leggi o regolamenti, per quanto qui non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i.

ART. 6

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

La UP, predisporrà un avviso pubblico di selezione, che sarà visionabile sul portale dell'ente, pubblicato nell'Albo Pretorio e presso l'ufficio comunale preposto, per almeno 30 giorni consecutivi.

L'istanza, dovrà essere redatta in osservanza di quanto disposto nell'art. 5 del presente regolamento.

Al fine di garantire l'applicazione di regole trasparenti e oggettive per le assegnazioni di beni da utilizzare per fini sociali, emergenza abitativa, la commissione, composta dal Dirigente competente e di n. 2 funzionari, uno dell'ufficio Patrimonio ed uno dall'ufficio dei Servizi sociali, nella valutazione comparativa, mediante il progetto di investimenti, delle istanze proposte dai beneficiari di cui all'art. 5, deve, inoltre, tener conto dei seguenti criteri:

- a) Qualità del progetto.
- b) Rilevanza sociale delle iniziative/attività proposte legate strettamente al territorio;
- c) Consistenza dell'intervento che il richiedente è in grado di effettuare sul tessuto sociale della popolazione;
- d) Disponibilità ad effettuare opere di manutenzione ordinaria;
- e) Disponibilità a sostenere gli oneri condominiali straordinari;
- f) Priorità di iscrizione nei registri pubblici (a titolo esemplificativo, Registro delle Imprese, Albo o Registro Nazionale, Anagrafe Nazionale, etc);
- g) Esperienza nello svolgimento di attività di interesse sociale per l'intera comunità, specificatamente documentata. In caso di enti di nuova costituzione, il parametro dell'esperienza viene valutato attraverso la partnership con enti di comprovata esperienza che rispettino i parametri indicati nell'art. 8;

In ogni caso gli indicatori predominanti sono quelli degli artt. b) e c)

La Commissione valuterà anche i progetti di fattibilità di riutilizzo dei beni immobili che prevedono modifiche urbanistiche che migliorino l'efficienza della gestione del bene stesso al fine di riqualificarlo.

ART. 7

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE

La domanda, redatta in carta semplice dovrà essere presentata secondo le modalità specificate nell'avviso pubblico di selezione e contenere i documenti ivi specificati.

ART. 8

CONCESSIONE IN USO DEI BENI A TERZI - MODALITA'

La concessione in comodato a terzi, da parte del Settore/Servizio competente, in ordine all'attività da svolgersi, avverrà mediante la stipula di un provvedimento amministrativo che dovrà espressamente recepire i diritti e gli obblighi delle parti, come esplicitati nelle singole disposizioni

del presente regolamento. Non sono ammesse deroghe alle disposizioni contenute nel presente regolamento, pena la nullità dell'atto concessionario. Il bene è concesso in comodato.

ART. 9

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO /COMODATARIO

E' fatto obbligo al comodato del bene:

- Effettuare tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'immobile, previa autorizzazione del Comune e successiva rendicontazione delle spese sostenute;
- effettuare la custodia e la pulizia dell'immobile;
- sostenere le spese per ogni utenza ritenuta necessaria;
- obbligo di esporre nei beni concessi n. 1 targhe di dimensioni cm 30x cm 60 su una delle quali dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Crotone in alto al centro, anche la seguente dicitura: " *Bene, confiscato alla criminalità organizzata, del patrimonio del Comune di Crotone*";
- obbligo di restituire i beni concessi nella loro integrità, liberi da persone e da cose, salvo il deperimento d'uso senza nulla a pretendere in ordine alle migliorie apportate anche in caso di revoca anticipata per qualsiasi causa;
- Polizza fidejussoria bancaria.

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo, comporta la revoca della concessione.

ART. 10

DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVO

La concessione è commisurata al progetto che deve realizzarsi ed all'impegno economico che lo stesso presuppone (elemento quest'ultimo che non verrà valutato nell'ipotesi di finanziamento di fonte pubblica) e comunque per un minimo di sei anni. Può essere rinnovata alla scadenza, ma solo in presenza di un esplicito atto di assenso della CBC e dell'Amministrazione Comunale. Il concedente può revocare in qualsiasi momento la concessione per motivi di preminente interesse pubblico, previo avviso al concessionario da comunicarsi almeno diciotto mesi prima della data in cui la revoca deve avere effetto.

Per quanto riguarda l'uso abitativo, alle famiglie verrà assegnato l'alloggio per la durata di 4 anni e potrà essere rinnovato.

ART. 11

CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, l'utilizzo del bene oggetto di concessione, né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione del medesimo bene.

ART. 12

REQUISITI SOGGETTIVI

Chiunque possa contrarre con le Pubbliche Amministrazioni potrà partecipare all'avviso pubblico di cui al Decreto Legislativo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

Sono esclusi dalla selezione pubblica:

-Comunità, associazioni, enti a vario titolo denominati, dei quali facciano parte amministratori o dipendenti comunali, ivi compresi coloro che svolgono funzioni direttive . Non potranno altresì concorrere alla concessione comunità, associazioni, enti a vario titolo denominati, dei quali facciano parte, anche quali semplici soci, soggetti che versino in ipotesi di incompatibilità o esclusione previste dalla legge.

- I soggetti nei cui confronti è stata disposta la confisca, anche indiretta, nonché il di lui ascendente, discendente, coniuge o persona stabilmente convivente, nonché i parenti entro il sesto grado e gli affini entro il quarto grado.

ART. 13

RAPPORTI ESISTENTI

I rapporti esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento continueranno ad avere efficacia sino alla rispettiva scadenza contrattuale.

ART. 14

DIVIETO DI SUBLOCAZIONE

È fatto divieto di sublocare, anche parzialmente, il cespite concesso in locazione.

ART. 15

INOSSERVANZA DI DIVIETI

La violazione dei divieti posti dal presente regolamento determina la risoluzione *ipso-iure* del rapporto di locazione.

ART. 16

TAVOLO PERIODICO DI CONFRONTO

E' facoltà del Comune istituire un tavolo annuale di confronto con l'ANBSC, con l'autorità Giudiziaria, la Prefettura e con gli Enti e/o Associazioni del settore, per agire di concerto sulle strategie essenziali che riguardano la tematica in oggetto cui partecipano componenti delegati della CBC e dell'UP.

ART. 17

POTERE SANZIONATORIO

Il potere sanzionatorio appartiene all'Ufficio che ha stipulato la concessione.

La concessione, previa contestazione, sarà dichiarata decaduta:

per inadempimento del concessionario, quando lo stesso contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle norme contenute nella concessione.

Per mancato esercizio, quando il concessionario non utilizzi in maniera continuativa il bene per un anno o nell'arco di un anno dall'assegnazione non abbia iniziato i lavori di adeguamento e/o ristrutturazione del bene.

Per il venir meno dei requisiti di idoneità nei seguenti casi:

- a) qualora a fronte di indagini avviate dall'autorità giudiziaria e/o dalle forze dell'ordine e/o da informazioni acquisite dal Prefetto, che mettano in dubbio la moralità e il codice etico dei soci e degli amministratori dell'ente concessionario facendo ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento della propria attività;
- b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni, la concessione;
- c) qualora il concessionario ceda a terzi, anche di fatto, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente l'uso dell'immobile;
- d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- e) qualora il concessionario non dovesse rispettare gli obblighi citati dall'art. 9 di questo regolamento.

Si procederà alla revoca della concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che giustificano un diverso utilizzo del bene concesso.

Il Settore che procede alla decadenza e/o alla revoca dovrà darne informazione all'UP che provvederà ad aggiornare l'elenco dei beni immobili.

ART. 18

NORME TRANSITORIE

Tutte le destinazioni/assegnazioni effettuate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, saranno fatte salve fino alla scadenza del relativo atto di destinazione/assegnazione. Alla scadenza sarà valutato favorevolmente il rinnovo dei rapporti esistenti, per un periodo da individuarsi caso per caso, ove sul bene siano state apportate consistenti migliorie documentate, o spese-somme per la ristrutturazione.

ART. 19

NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti in materia ed in particolare alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i., le cui disposizioni sono confluite nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e nel Decreto Ministeriale 30/01/2015 e nella Legge 161/2017.